



**Comune di  
Cugnasco-Gerra**

Via Locarno 7  
**6516 Cugnasco**  
Telefono  
091 850.50.30  
[www.cugnasco-gerra.ch](http://www.cugnasco-gerra.ch)  
[comune@cugnasco-gerra.ch](mailto:comune@cugnasco-gerra.ch)

**Municipio**

---

Cugnasco,  
22 settembre 2020

Risoluzione municipale  
**4597 – 21.09.2020**


# **MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 81**

---

**Nuovo Regolamento concernente i servizi dell'Istituto delle  
scuole comunali di Cugnasco-Gerra (RSSC)**

---

**Commissioni incaricate:**  
Commissione delle petizioni



Signor Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri comunali,

mediante il presente Messaggio municipale, l'Esecutivo sottopone al Consiglio comunale una proposta di revisione generale del Regolamento comunale in materia di servizi e di tasse dell'Istituto delle scuole comunali di Cugnasco-Gerra (in seguito detto Regolamento).

Il Regolamento è stato adottato per la prima volta dall'allora Legislativo di Cugnasco con decisione del 23 ottobre 2006, in seguito ratificata dalla Sezione degli enti locali il 10 gennaio 2007. L'atto normativo aveva primariamente lo scopo di regolare il servizio di refezione nella Scuola dell'infanzia di Cugnasco, in particolare per quanto concerneva la partecipazione finanziaria delle famiglie alla parziale copertura dei costi del servizio.

Il Regolamento è stato in seguito oggetto di successive modifiche, segnatamente:

- a. l'introduzione del capitolo inerente alla Colonia Gegnascolo (articoli 9a-9d), nel febbraio 2010, in seguito alla necessità di introdurre una base legale per questo servizio offerto dall'Istituto scolastico;
- b. l'aggiunta del capitolo relativo all'uso degli spazi scolastici (articoli 9e-9h), approvata con decisioni del 26 maggio 2014 e del 26 gennaio 2015, resasi necessaria in seguito all'ampliamento del Centro scolastico comunale;
- c. la modifica e l'inserimento, nel gennaio 2015, di articoli inerenti al servizio di refezione presso la scuola elementare (articoli 1, 3, 3a, 3b, 3c, 7, 10 e 10a), conseguenti all'introduzione della mensa per gli allievi della scuola elementare.

In queste occasioni si è quindi puntualmente proceduto ad adeguare il testo originario con il completamento che si rendeva necessario, secondo il caso.

Recentemente è stata individuata la necessità di apportare ulteriori modifiche al Regolamento, segnatamente negli ambiti della colonia e del servizio di doposcuola. Le ragioni di questa esigenza e gli adeguamenti proposti sono presentati di seguito. Considerata questa situazione, si è ritenuto opportuno procedere ad una revisione generale del testo originario con l'obiettivo di proporre un riordino degli articoli ed alcuni aggiornamenti puntuali, anch'essi illustrati nel presente Messaggio municipale.

Si presentano pertanto le principali modifiche proposte. Quale riferimento si veda il progetto di Regolamento nella versione per l'approvazione da parte del Consiglio comunale, annessa al presente Messaggio.

## **Nome del Regolamento**

Si propone di semplificare la denominazione del Regolamento da *Regolamento comunale in materia di servizi e di tasse dell'Istituto delle scuole comunali di Cugnasco-Gerra* in *Regolamento concernente i servizi dell'Istituto delle scuole comunali di Cugnasco-Gerra*. È inoltre proposta l'introduzione dell'abbreviazione *RSSC* per facilitare il riferimento al testo.

## **Titolo I            Disposizioni Generali**

### **Art. 1            Base legale**

È aggiornata la designazione del Regolamento di applicazione della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare in seguito alla ridenominazione introdotta il 1° agosto 2015. È inoltre introdotto il riferimento al Regolamento d'Istituto che verrà approvato dal Collegio dei docenti e dall'Ispettorato scolastico nella sua versione aggiornata.

### **Art. 2            Oggetto**

Semplice riformulazione e completamento.

**Art. 3 Applicazione**

È l'abrogazione del cpv. 1. La disposizione era stata introdotta prima dell'aggregazione dei Comuni di Cugnasco e Gerra Verzasca e serviva al coordinamento dei servizi offerti dai due Comuni. Con l'aggregazione e la costituzione dell'Istituto scolastico comunale tale disposizione non ha più la necessità di sussistere.

**Titolo II Refezione nella Scuola dell'infanzia**

In questo titolo sono stati ripresi, senza grossi adattamenti, gli articoli da 4 a 9 del Regolamento in vigore. Gli aspetti che nei vigenti articoli si riferiscono sia al servizio di refezione nella scuola dell'infanzia, sia a quello per la scuola elementare sono stati invece raggruppati nel titolo IV *Servizio di refezione – Disposizioni comuni*, del quale si parlerà in seguito.

**Art. 4 Principio**

Ripreso il testo del vigente articolo 4.

**Art. 5 Frequenza**

Cpv. 2: si propone di abrogare il concetto di limitare la possibilità di frequenza in base al numero di posti disponibili. La frequenza al servizio di refezione nella scuola dell'infanzia è infatti di principio obbligatoria secondo la Legislazione superiore vigente in materia.

Cpv. 3: per questioni organizzative e di controllo, si propone di trasferire la competenza per decidere la concessione di dispense al servizio di refezione alla Direzione dell'Istituto.

**Art. 6 Sorveglianza**

Completamento dell'articolo secondo le disposizioni di legge superiori. Introduzione della base legale secondo la quale all'Autorità di nomina (il Municipio) è data la facoltà di esprimersi su richieste di dispensa dall'onere di sorveglianza.

**Art. 7 Determinazione della partecipazione delle famiglie**

Questo articolo riprende in parte le disposizioni del vigente articolo 8. Gli importi minimi e massimi della tassa giornaliera applicabile rimangono invariati. È stata invece tolta l'indicazione della tassa mensile (e i relativi importi minimi e massimi) in quanto, già con l'aggiornamento del 4 giugno 2018 dell'Ordinanza municipale concernente la tassa di refezione alla scuola dell'infanzia del 19 giugno 2012, tale metodo d'imposizione è stato abrogato.

Le disposizioni relative al finanziamento e ai costi computati nel calcolo dell'onere complessivo del servizio sono invece state integrate nel nuovo articolo 13, nel titolo *Servizio di refezione – Disposizioni comuni*, in quanto applicabili sia alla refezione nella scuola dell'infanzia che in quella nella scuola elementare.

**Titolo III Refezione nella Scuola elementare**

In questo titolo sono stati ripresi, senza modifiche sostanziali, gli articoli 3a, 3b e 3c del Regolamento in vigore. Anche in questo caso, gli aspetti che nei vigenti articoli si riferiscono sia al servizio di refezione nella scuola dell'infanzia, sia a quello per la scuola elementare sono stati raggruppati nel titolo IV *Servizio di refezione – Disposizioni comuni*.

**Artt. 8 e 9 Principio e organizzazione – Frequenza e comportamento**

Gli articoli rimangono pressoché invariati. Nulla in particolare da segnalare.

**Art. 10 Sorveglianza**

Per parità di forma con le disposizioni valide per la scuola dell'infanzia, è stata disciplinata la competenza di sorveglianza pure per il servizio di refezione nella scuola elementare.

**Art. 11 Determinazione della partecipazione delle famiglie**

Come per il nuovo articolo 7, anche in questo caso sono state riprese in parte le disposizioni del vigente articolo 3c. Gli importi minimi e massimi della tassa per pasto rimangono invariati. Le disposizioni relative al finanziamento e ai costi computati nel calcolo dell'onere complessivo del servizio sono invece state integrate nel nuovo articolo 13.

**Titolo IV Servizio di refezione – Disposizioni comuni**

Come già indicato, in questo titolo sono state riunite le disposizioni valide sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola elementare.

**Art. 12 Requisiti del personale e vigilanza**

Ripreso integralmente dal vigente articolo 7.

**Art. 13 Finanziamento e determinazione della partecipazione**

In questo articolo sono state riprese, mantenendole invariate, le disposizioni contenute nei vigenti articoli 3c, 8 e 9

**Titolo V Colonie**

Questo titolo sostituisce il vigente capitolo relativo alla Colonia Gagnascolo. Con la revisione è stata introdotta la possibilità per il Municipio di organizzare e promuovere altre colonie oltre a quella storicamente organizzata all'Istituto scolastico.

Tale esigenza è nata proprio quest'anno quando, a causa delle misure restrittive imposte per il contenimento della pandemia da Coronavirus, si è deciso di rinunciare all'organizzazione della colonia estiva tradizionale. Tenuto conto comunque della volontà di offrire un'alternativa agli allievi dell'Istituto scolastico, la Direzione, d'accordo con il Municipio, ha organizzato una colonia diurna sull'arco di tre settimane durante il mese di luglio. L'offerta ha riscosso un buon successo e non si esclude di riproporre qualcosa di simile anche negli anni a venire.

Con ciò si è quindi ritenuto opportuno approfittare della revisione del Regolamento comunale per adeguare i vigenti articoli al fine di introdurre la necessaria base legale per poter organizzare e proporre altre colonie diurne o di soggiorno.

**Art. 14 Principio**

Si veda quanto indicato nel precedente paragrafo. È stata inoltre introdotta la possibilità di estendere la partecipazione alle colonie del Comune agli allievi che frequentano o hanno appena concluso la I media. La modifica si è resa necessaria in quanto negli ultimi anni si è assistito ad un calo abbastanza graduale e costante delle iscrizioni.

**Art. 15 Organizzazione**

Adeguamento formale secondo quanto già indicato in precedenza.

**Art. 16 Finanziamento e partecipazione finanziaria delle famiglie**

I viginti articoli 9c e 9d sono stati riuniti in questo nuovo articolo. È stata inoltre ampliata la forchetta della partecipazione finanziaria a carico delle famiglie portando l'importo minimo da Fr. 230.- a Fr. 100.- e quello massimo da Fr. 300.- a Fr. 350.-.

**Titolo VI Doposcuola e attività educative parascolastiche**

L'introduzione di nuove disposizioni in questo ambito è nata dall'esigenza di regolamentare questo nuovo servizio che, dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento, verrà offerto dall'Istituto scolastico comunale.

In passato tali attività erano promosse e organizzate dal Comitato dei genitori dell'Istituto scolastico. Recentemente il Comitato ha deciso di non occuparsi più di questo servizio. L'articolo 34 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 stabilisce che la competenza di semmai istituire il servizio è affidata al Municipio (cpv. 2). La copertura delle spese è a carico del Comune, ritenuta la possibilità di richiedere una partecipazione finanziaria delle famiglie (cpv. 3).

Considerata la situazione, il Municipio ha quindi ritenuto necessario definire nel Regolamento la base legale per l'istituzione del servizio e per la partecipazione ai costi da richiedere alle famiglie.

**Art. 17 Principio e frequenza**

È stabilita l'introduzione del servizio e le disposizioni relative alla frequenza alle attività che verranno offerte dall'Istituto scolastico.

**Art. 18 Partecipazione delle famiglie**

Analogamente agli altri servizi disciplinati dal Regolamento, sono stabiliti gli importi minimi e massimi della partecipazione ai costi richiesta alle famiglie. L'importo minimo è stabilito in Fr. 3.-, quello massimo in Fr. 25.-. L'ammontare della partecipazione è definito di volta in volta dalla Direzione scolastica in base ai contenuti e ai costi della singola attività offerta.

**Titolo VII Uso degli spazi scolastici**

Sono stati integralmente ripresi, con qualche piccola modifica, i viginti articoli dal 9e al 9h. Gli importi delle tasse sono mantenuti invariati. Non si ritiene necessario entrare nel merito dei singoli articoli.

**Titolo VIII Disposizioni finali**

Gli articoli 23 (Contestazioni) e 24 (Esecutività delle fatture, incasso forzato e foro competente) riprendono integralmente le disposizioni dei viginti articoli 10, rispettivamente 10a.

### **Aspetti procedurali e formali**

**Preavviso commissionale:** l'esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni (articolo 22 del Regolamento organico comunale – ROC).

**Collisione d'interesse:** nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione d'interesse (articoli 32, 64 e 83 della Legge organica comunale – LOC).

**Quoziente di voto:** per l'approvazione del Regolamento è sufficiente la maggioranza semplice ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

**Referendum facoltativo:** la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

## **PROPOSTA DI DECISIONE**

Premesso quanto precede, si invita il Consiglio comunale a deliberare come segue:

- 1. È approvato il nuovo Regolamento concernente i servizi dell'Istituto delle scuole comunali di Cugnasco-Gerra (RSSC).**

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO


Gianni Nicoli

IL SEGRETARIO

Luca Foletta

### **Allegati:**

- 1) Testo del nuovo Regolamento (versione per l'approvazione del Consiglio comunale)
- 2) Testo del Regolamento comunale in materia di servizi e di tasse dell'Istituto delle scuole comunali di Cugnasco-Gerra del 23 ottobre 2006



Comune di **Cugnasco-Gerra**

Via Locarno 7  
**6516 Cugnasco**  
Telefono  
091 850 50 30  
www.cugnasco-gerra.ch  
comune@cugnasco-gerra.ch


---

## **REGOLAMENTO CONCERNENTE I SERVIZI DELL'ISTITUTO DELLE SCUOLE COMUNALI DI CUGNASCO-GERRA (RSSC)**

(del ...)

---

[Versione per l'approvazione da parte del Consiglio comunale](#)



**Approvato dal Consiglio comunale il**

**Pubblicato dal ... al ...**

**Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali il ...**

## **Titolo I Disposizioni generali**

### **Art. 1 Base legale**

Il presente Regolamento (in seguito Regolamento) ha la base legale nella Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, nel ~~Regolamento di applicazione della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare~~ **Regolamento delle scuole comunali** del 3 luglio 1996, **nel Regolamento dell'Istituto delle scuole comunali di Cugnasco-Gerra (RISC)** e nell'articolo 186 della Legge organica comunale (LOC).

### **Art. 2 Oggetto**

- 1) Il Regolamento disciplina l'organizzazione dei servizi **scolastici e parascolastici** offerti dall'Istituto delle scuole comunali di Cugnasco-Gerra (**in seguito detto Istituto**).
- 2) Esso fissa inoltre il principio, l'estensione e le modalità di riscossione della partecipazione finanziaria richiesta alle famiglie per contribuire a coprire le spese generate da questi servizi, **e segnatamente:**
  - a) **refezione nella Scuola dell'infanzia;**
  - b) **refezione nella Scuola elementare;**
  - c) **colonie;**
  - d) **doposcuola e attività educative parascolastiche;**
  - e) **uso degli spazi scolastici.**

### **Art. 3 Applicazione**

- ~~1) Il Regolamento si applica pure per i servizi offerti da altre SI con sede fuori dal Comune.~~
- ~~2) Abrogato.~~
- 3) L'applicazione del Regolamento compete al Municipio che emana al riguardo Ordinanze o specifiche decisioni.

## **Titolo II Refezione nella Scuola dell'infanzia**

### **Art. 4 Principio**

Il Municipio istituisce, di regola, un servizio di refezione scolastica per la Scuola dell'infanzia.

### **Art. 5 Frequenza**

- 1) Nell'ambito della Scuola dell'infanzia, la frequenza giornaliera al servizio di refezione degli allievi iscritti è obbligatoria ed è valida per l'intero anno scolastico.
- ~~2) La possibilità di frequenza è garantita limitatamente al numero di posti disponibili.~~



- 3) Eventuali dispense, parziali o totali, sono accordate, per comprovati motivi, ~~dal docente titolare dalla Direzione~~ su richiesta scritta e motivata dei genitori. ~~L'Ordinanza municipale specificherà detti motivi (ad esempio: intolleranza alimentare, assenze per malattia comprovata, ecc.)~~ Il **Municipio, mediante Ordinanza, specifica detti motivi** e può prevedere delle differenziazioni in considerazione della situazione specifica dei singoli allievi.

#### **Art. 6 Sorveglianza**

- 1) La sorveglianza è garantita dal docente titolare, coadiuvato dagli addetti alla refezione.
- 2) **Tutti i docenti in attività a tempo pieno o parziale sono tenuti alla sorveglianza della refezione, proporzionalmente alle ore di insegnamento, secondo le disposizioni di legge.**
- 3) **Dispense dalla sorveglianza per motivi di forza maggiore possono essere concesse dal Municipio.**

#### **Art. 7 Determinazione della partecipazione delle famiglie (nuovo)** **Riprende parzialmente le disposizioni dell'ex articolo 8**

- 1) A parziale copertura dei costi sostenuti dal Comune è richiesta una partecipazione finanziaria alle famiglie interessate. Può pure essere domandato un contributo, corrispondente alla quota a carico del Comune di Cugnasco-Gerra così come stabilita dal presente Regolamento, ad eventuali Comuni con i quali vige un accordo o una Convenzione in materia di frequenza di allievi ivi domiciliati.
- 2) La partecipazione richiesta per singolo pasto presso la Scuola dell'infanzia corrisponde ad un importo compreso tra Fr. 4.- e Fr. 6.50 al giorno, ~~rispettivamente un importo mensile complessivo tra Fr. 65.- e Fr. 105.-~~. L'ammontare della tassa, le forme di incasso e di pagamento sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.

### **Titolo III Refezione nella Scuola elementare**

#### **Art. 8 Principio e organizzazione (ex articolo 3a)**

- 1) È introdotto il servizio di refezione per gli allievi della Scuola elementare.
- 2) Gli alunni provenienti dal quartiere delle Gerre di Sotto del Comune di Locarno che frequentano la Scuola elementare del Comune di Cugnasco-Gerra sono parificati agli allievi domiciliati nel Comune.
- 3) Il Municipio provvede all'organizzazione del servizio sotto ogni punto di vista (personale, logistica, ecc.). Esso può delegare l'esecuzione di determinati compiti alla Direzione scolastica.
- 4) Il Municipio potrà valutare la cessazione del servizio qualora regolarmente e su un lasso di tempo ragionevolmente lungo la frequenza giornaliera dovesse assestarsi al di sotto delle 25 presenze **circa**.

#### **Art. 9 Frequenza e comportamento (ex articolo 3b)**

- 1) La frequenza della mensa è facoltativa. Ciononostante, chi si iscrive è tenuto a presenziare. Il Municipio emana, mediante Ordinanza, le necessarie direttive e prende le misure del caso nei confronti di coloro che contravvengano a quest'obbligo.

- 2) La possibilità di frequenza è garantita limitatamente ai posti disponibili. Il Municipio, tramite Ordinanza, stabilisce le regole d'ammissione nel caso in cui le richieste siano superiori alla capacità ricettiva.
- 3) Chi frequenta la mensa è tenuto ad un comportamento corretto, educato e rispettoso dei compagni, del personale e delle infrastrutture della mensa. La Direzione prenderà i necessari provvedimenti nei confronti di coloro che non dovessero rispettare queste condizioni.

#### **Art. 10 Sorveglianza (nuovo)**

La sorveglianza è garantita dal personale addetto al servizio di refezione.

#### **Art. 11 Determinazione della partecipazione delle famiglie (ex articolo 3c)**

- 1) A parziale copertura dei costi sostenuti dal Comune, è richiesta una partecipazione finanziaria alle famiglie interessate.
- 2) La partecipazione richiesta per singolo pasto corrisponde ad un importo compreso tra Fr. 5.- e Fr. 15.- per alunno. L'ammontare della tassa, le forme di incasso e di pagamento sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.

### **Titolo IV Servizio di refezione – Disposizioni comuni**

#### **Art. 12 Requisiti del personale e vigilanza (ex articolo 7)**

- 1) Il personale addetto al servizio di refezione deve rispettare i seguenti requisiti:
  - a. buone attitudini professionali, educative e relazionali;
  - b. buone condizioni di salute accertate periodicamente;
  - c. disponibilità a seguire corsi d'aggiornamento.
- 2) La Direzione scolastica vigila sul personale addetto e segnala al Municipio eventuali carenze.
- 3) La vigilanza sul servizio in quanto tale spetta al Municipio, riservate altre disposizioni in materia di ordine superiore.

#### **Art. 13 Finanziamento e determinazione della partecipazione** Riprende le disposizioni degli ex articoli 3c, 8 e 9

- 1) La copertura delle spese del servizio di refezione scolastica, sia che esso venga gestito in proprio, sia che venga appaltato a terzi, è garantita dal Comune.
- 2) Nel calcolo dei costi del servizio e nella determinazione della partecipazione finanziaria delle famiglie sono computate le spese relative al personale addetto al servizio (stipendi e oneri sociali), quelle concernenti le derrate alimentari, i costi di energia e le eventuali spese di trasporto. Nel caso in cui il Comune dovesse affittare degli spazi a tal fine, potranno essere incluse anche le relative spese.
- 3) La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori, gli stessi sono responsabili in solido.

## **Titolo V      Colonie (ex articoli 9a-9d)**

### **Art. 14          Principio (ex articolo 9a)**

- 1) Il Municipio ~~organizza lo svolgimento della colonia estiva denominata "Colonia Gegnascolo"~~ **può promuovere lo svolgimento della colonia estiva denominata "Colonia Gegnascolo", come pure di altre colonie di soggiorno o diurne di durata variabile.**
- 2) ~~Alla colonia~~ **Alle colonie promosse dal Municipio** sono ammessi i ragazzi in età di scuola elementare domiciliati nel Comune di Cugnasco-Gerra e quelli residenti alle Gerre di Sotto (**Comune di Locarno**) che frequentano la scuola elementare del Comune di Cugnasco-Gerra. A giudizio del Municipio e compatibilmente con i posti disponibili, possono essere ammessi giovani non domiciliati nel Comune **o di età superiore, fino al massimo alla conclusione della prima media.**

### **Art. 15          Organizzazione (ex articolo 9b)**

~~La Colonia Gegnascolo è organizzata dalla~~ **L'organizzazione delle colonie comunali è affidata alla** Direzione dell'Istituto delle scuole comunali di Cugnasco-Gerra, cui compete la gestione amministrativa e finanziaria secondo le direttive emanate dal Municipio.

### **Art. 16          Finanziamento e partecipazione finanziaria delle famiglie (ex articoli 9c e 9d)**

- 1) Il finanziamento ~~della Colonia~~ **delle colonie** comunali è garantito dal Comune, il quale chiede una partecipazione finanziaria alle famiglie interessate.
- 2) Le famiglie partecipano alla copertura delle spese sostenute dal Comune con una tassa variante da un minimo di ~~Fr. 230.-~~ **Fr. 100.-** ad un massimo di ~~Fr. 300.-~~ **Fr. 350.-** per settimana di frequenza e per partecipante.
- 3) ~~Su richiesta, e verificata la situazione economica e sociale della famiglia, il Municipio può concedere un'esenzione parziale o totale della tassa.~~
- 4) Il Municipio, mediante ordinanza, stabilisce l'importo della tassa, le modalità di calcolo e di incasso nonché i criteri di rimborso della tassa in caso di ritiro delle iscrizioni.

## **Titolo VI      Doposcuola e attività educative parascolastiche (nuovo)**

### **Art. 17          Principio e frequenza (nuovo)**

- 1) L'Istituto può organizzare il doposcuola opzionale o altre attività educative parascolastiche al di fuori dell'orario di scuola. Il doposcuola opzionale comprende corsi di varia natura, rivolti principalmente agli allievi della scuola elementare.
- 2) Ogni allievo può iscriversi a uno o più doposcuola. In caso di iscrizioni superiori al massimo consentito, verrà data la precedenza a chi non ha partecipato ad altri doposcuola o a chi ha partecipato a un numero ridotto di doposcuola.

## **Art. 18**            **Partecipazione delle famiglie (nuovo)**

- 1) Alle famiglie può essere richiesto un contributo compreso tra Fr. 3.- a Fr. 25.- a parziale copertura dei costi della singola proposta.
- 2) La Direzione scolastica stabilisce l'ammontare della partecipazione finanziaria in base al preventivo del corso e le modalità di pagamento.

## **Titolo VII**        **Uso degli spazi scolastici (ex articoli 9e-9h)**

### **Art. 19**            **Definizione (ex articolo 9e)**

- 1) Sono definiti spazi scolastici le strutture nel Centro scolastico comunale di Scuola elementare e **quelle nelle sedi** della Scuola dell'infanzia, **compresi gli spazi esterni**. **Gli spazi scolastici** possono essere messi a disposizione di terzi per attività extrascolastiche, **compatibilmente con l'attività scolastica**.
- 2) Il Municipio, **mediante Ordinanza**, definisce gli impianti e i locali che possono essere messi a disposizione, la cerchia degli enti, associazioni e, se del caso, privati che possono usufruirne, le attività ammesse, le norme di utilizzo e di sicurezza, i periodi e gli orari, ecc.

### **Art. 20**            **Principio (ex articolo 9f)**

- 1) Ogni autorizzazione di utilizzazione accordata dal Municipio a enti, società, associazioni, aziende e privati che non hanno la sede o il domicilio nel Comune di Cugnasco-Gerra è soggetta al pagamento di una tassa definita dal presente Regolamento.
- 2) Agli enti, società, associazioni, aziende e privati con la sede o il domicilio nel Comune, l'autorizzazione d'uso e l'eventuale noleggio di arredamento e/o impianti per scopi non commerciali sono di regola concessi gratuitamente.

### **Art. 21**            **Tasse (ex articolo 9g)**

- 1) Per l'uso degli spazi scolastici sono prelevate le seguenti tasse, ritenuto un minimo di Fr. 50.- per evento fuori dal programma di occupazione annuale:
  - a. palestra: da Fr. 10.- a Fr. 20.-/ora. Nella tassa è compreso l'utilizzo degli attrezzi e degli impianti da ginnastica e dello sport presenti;
  - b. refettorio: da Fr. 10.- a Fr. 20.-/ora. Nella tassa è compreso l'uso dell'arredo di solito presente nel locale;
  - c. aule: da Fr. 10.- a Fr. 15.-/ora. Nella tassa è compreso l'uso dell'arredo di solito presente nelle classi;
  - d. spazi esterni (porticati, piazzali, aree di svago, parchi gioco, wc esterno): da Fr. 10.- a Fr. 15.-/ora.
- 2) Per il noleggio di arredamento e di impianti (tavoli, sedie, audio, retroproiettore, ecc.) che non sono presenti negli spazi utilizzati, è prelevata una tassa da Fr. 1.- a Fr. 100.- per elemento noleggiato, fissata secondo la natura dell'oggetto locato.
- 3) Sono a carico del beneficiario dell'autorizzazione i costi generati da prestazioni fornite dal personale del Comune come l'eventuale messa in opera e il successivo smontaggio di arredo, materiali, attrezzi e impianti abitualmente non in uso nello spazio locato, compreso quello noleggiato secondo il cpv. 2 del presente articolo. L'ammontare dei costi è definito dal Municipio.

## **Art. 22** Disposizioni di applicazione (ex articolo 9h)

- 1) Il Municipio, mediante Ordinanza, emana le disposizioni d'applicazione delle norme di questo titolo (~~articoli dal 9e al 9g~~) (articoli dal 19 al 21).
- 2) Il Municipio può delegare alla Direzione scolastica l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni fissate da questo titolo.

## **Titolo VIII** Disposizioni finali

### **Art. 23** Contestazioni (ex articolo 10)

- 1) Sulle fatture emesse nell'ambito dell'applicazione dei disposti del presente Regolamento è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro il termine di pagamento indicato sulla fattura. Per le tasse pagate in contanti o dietro consegna di un buono, il termine di reclamo è di 30 giorni dalla data del pagamento. Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso nei tempi e modi stabiliti dalla Legge organica comunale (articoli 208 e seguenti).
- 2) Le decisioni emanate dal Municipio sulla base del presente Regolamento possono essere contestate mediante ricorso nei tempi e modi stabiliti dalla Legge organica comunale (articoli 208 e seguenti).

### **Art. 24** Esecutività delle fatture, incasso forzato e foro competente (ex articolo 10a)

- 1) La fattura emessa dal Comune e cresciuta in giudicato costituisce titolo esecutivo nel senso dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione ed il fallimento.
- 2) Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del debitore in mora, oltre agli interessi al tasso valido per l'imposta comunale.
- 3) Per ogni controversia relativa all'incasso il foro competente è la Giudicatura di Pace del Circolo della Verzasca, rispettivamente la Pretura di Locarno-Campagna.

### **Art. 25** Entrata in vigore e abrogazioni (ex articoli 12 e 13)

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale in materia di servizi e tasse dell'Istituto delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra del 23 ottobre 2006.

**Regolamento comunale  
in materia di servizi  
e di tasse dell'Istituto delle Scuole comunali  
di Cugnasco-Gerra**

**Disposizioni generali**

**Art. 1 Base legale (3)**

Il presente Regolamento (in seguito Regolamento), ha la base legale nella Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, nel Regolamento di applicazione della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 3 luglio 1996 e nell'articolo 186 della Legge organica comunale (LOC).

**Art. 2 Oggetto (1-3)**

- 1) Il Regolamento disciplina l'organizzazione dei servizi offerti dall'Istituto delle scuole comunali di Cugnasco-Gerra.
- 2) Esso fissa inoltre il principio, l'estensione e le modalità di riscossione della partecipazione finanziaria richiesta alle famiglie per contribuire a coprire le spese generate da questi servizi e segnatamente dalla refezione scolastica e dalla frequenza alla Colonia Gagnascolo.

**Art. 3 Campo di applicazione (3)**

- 1) Il Regolamento si applica pure per i servizi offerti da altre SI con sede fuori dal Comune.
- 2) Abrogato.
- 3) L'applicazione del Regolamento compete al Municipio che emana, al riguardo, ordinanze o specifiche decisioni.

**Refezione scolastica – Scuola elementare (3)**

**Art. 3a Principio, organizzazione (3)**

- 1) È introdotto il servizio di refezione per gli allievi della scuola elementare.
- 2) Gli alunni provenienti dal Quartiere delle Gerre di Sotto (Comune di Locarno) che frequentano la scuola elementare del Comune di Cugnasco-Gerra, sono parificati ai domiciliati a Cugnasco-Gerra.

- 3) Il Municipio provvede all'organizzazione del servizio sotto ogni punto di vista (personale, logistica, ecc.). Esso può delegare l'esecuzione di determinati compiti alla Direzione scolastica.
- 4) Il Municipio potrà valutare la cessazione del servizio qualora regolarmente e su un lasso di tempo ragionevolmente lungo la frequenza giornaliera dovesse assestarsi al di sotto delle 25 presenze circa.

**Art. 3b Frequenza, comportamento (3)**

- 1) La frequenza della mensa è facoltativa. Ciononostante, chi si iscrive è tenuto a presenziare. Il Municipio emana, mediante ordinanza, le necessarie direttive e prende le misure del caso nei confronti di coloro che contravvengano a quest'obbligo.
- 2) La possibilità di frequenza è garantita limitatamente ai posti disponibili. Il Municipio, tramite ordinanza, stabilisce le regole d'ammissione nel caso in cui le richieste siano superiori alla capacità ricettiva.
- 3) Chi frequenta la mensa è tenuto ad un comportamento corretto, educato e rispettoso dei compagni, del personale e delle infrastrutture della mensa. La Direzione scolastica prenderà i necessari provvedimenti nei confronti di coloro che non dovessero rispettare queste condizioni.

**Art. 3c Finanziamento, tasse (3)**

- 1) Il finanziamento della mensa scolastica è garantito dal Comune.
- 2) Alle famiglie degli allievi che frequentano la mensa è chiesta una partecipazione finanziaria variante da Fr. 5.- a Fr. 15.- per pasto consumato e per alunno. L'ammontare della tassa, le forme di incasso e di pagamento sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.
- 3) Nel calcolo dei costi del servizio sono considerate le seguenti spese: stipendi, oneri sociali, viveri e energia.

**Refezione scolastica – Scuola dell'infanzia (3)**

**Art. 4 Principio**

Il Municipio istituisce, di regola, un servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia.

**Art. 5 Frequenza**

- 1) Nell'ambito della scuola dell'infanzia, la frequenza giornaliera degli allievi iscritti al servizio di refezione è, di regola, obbligatoria ed è valida per l'intero anno scolastico.
- 2) La possibilità di frequenza è garantita limitatamente al numero di posti disponibili.
- 3) Eventuali dispense, parziali o totali, sono accordate, per comprovati motivi, dal docente titolare su richiesta scritta e motivata dei genitori. L'Ordinanza municipale specificherà detti motivi (ad esempio: intolleranza alimentare, assenze per malattia comprovata, ecc.) e potrà prevedere delle differenziazioni in considerazione della situazione specifica dei singoli allievi.

## **Art. 6 Sorveglianza**

La sorveglianza è garantita dal docente titolare, coadiuvato dagli addetti alla refezione.

## **Art. 7 Requisiti del personale e vigilanza (3)**

- 1) Il personale deve soddisfare i seguenti requisiti:
  - a) buone attitudini professionali, educative e relazionali;
  - b) buone condizioni di salute accertate periodicamente;
  - c) disponibilità a seguire corsi d'aggiornamento.
- 2) La Direzione scolastica vigila sul personale addetto e segnala al Municipio eventuali carenze.
- 3) La vigilanza sul servizio in quanto tale spetta al Municipio, riservate altre disposizioni in materia di ordine superiore.

## **Art. 8 Finanziamento e determinazione della partecipazione richiesta alle famiglie (3)**

- 1) La copertura delle spese del servizio di refezione scolastica é garantita dal Comune, il quale richiede una partecipazione finanziaria alle famiglie interessate. Viene pure domandato un contributo, corrispondente alla quota a carico del Comune di Cugnasco-Gerra così come stabilita dal presente Regolamento, ad eventuali Comuni con i quali vige un accordo o una convenzione in materia di frequenza di allievi ivi domiciliati.
- 2) A parziale copertura dei costi, sia che il servizio venga gestito in proprio dal Comune, sia che lo stesso venga appaltato a terzi, saranno computate quali spese quelle relative al personale addetto al servizio, quelle concernenti le derrate alimentari e l'eventuale trasporto. Nel caso in cui il Comune dovesse affittare degli spazi a tal fine, potranno essere incluse anche le relative spese.
- 3) La partecipazione richiesta per singolo pasto presso la Scuola dell'infanzia corrisponde ad un importo compreso tra Fr. 4.- e Fr. 6.50 al giorno, rispettivamente un importo mensile complessivo tra Fr. 65.- e Fr. 105.-.

## **Art. 9 Partecipazione per le spese di refezione**

- 1) La tassa di refezione é stabilita secondo i contenuti della relativa ordinanza e viene riscossa mensilmente.
- 2) La tassa mensile relativa al primo e all'ultimo mese di frequenza dell'anno scolastico é sempre dovuta interamente.
- 3) In caso di assenze dell'allievo durante il mese, si preleva di regola la tassa intera. Se l'assenza é prolungata (oltre la settimana), il Municipio, su richiesta scritta dei genitori, può rinunciare integralmente o parzialmente al prelievo della tassa.
- 4) La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori, gli stessi sono responsabili in solido.



## **Colonia Gegnascolo (1)**

### **Art. 9a Principio**

- 1) Il Municipio organizza lo svolgimento della colonia estiva denominata “Colonia Gegnascolo”.
- 2) Alla Colonia sono ammessi i ragazzi in età di scuola elementare, domiciliati nel Comune di Cugnasco-Gerra e quelli residenti alle Gerre di Sotto, che frequentano la Scuola elementare del Comune di Cugnasco-Gerra. A giudizio del Municipio e compatibilmente con i posti disponibili, possono essere ammessi giovani non domiciliati nel Comune.

### **Art. 9b Organizzazione**

La Colonia Gegnascolo è organizzata dalla Direzione dell’Istituto delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra, alla quale compete la gestione amministrativa e finanziaria secondo le direttive emanate dal Municipio.

### **Art. 9c Finanziamento - principio**

Il finanziamento della Colonia è garantito dal Comune, il quale chiede una partecipazione finanziaria alle famiglie interessate.

### **Art. 9d Partecipazione delle famiglie**

- 1) Le famiglie partecipano alla copertura delle spese con una tassa variante da un minimo di Fr. 230.- ad un massimo di Fr. 300.- per settimana di frequenza e per partecipante.
- 2) Su richiesta, e verificata la situazione economica e sociale della famiglia, il Municipio può concedere un’esonazione parziale o totale della tassa.
- 3) Il Municipio, mediante ordinanza, stabilisce l’importo della tassa, le modalità di calcolo e di incasso nonché i criteri di rimborso della tassa nel caso di ritiro delle iscrizioni.

## Uso degli spazi scolastici (2)

### Art. 9e Definizione

- 1) Sono definiti spazi scolastici le strutture nel Centro scolastico comunale di scuola elementare e delle scuole dell'infanzia, che possono essere messi a disposizione di terzi per attività extra scolastiche.
- 2) Il Municipio definisce gli impianti e i locali che possono essere messi a disposizione, la cerchia degli enti, associazioni e, se del caso, privati che possono usufruirne, le attività ammesse, le norme di utilizzo e di sicurezza, i periodi e gli orari, ecc.

### Art. 9f Principio

- 1) Ogni autorizzazione di utilizzazione accordata dal Municipio a enti, società, associazioni, aziende e privati che non hanno la sede o il domicilio nel Comune di Cugnasco-Gerra, è soggetta al pagamento di una tassa definita dal presente Regolamento.
- 2) Agli enti, società, associazioni, aziende e privati con la sede o il domicilio nel Comune, l'autorizzazione d'uso - tasse (articolo 9g cpv. 1) e noleggio (articolo 9g cpv. 2) - per scopi non commerciali, di regola, è concessa gratuitamente.

### Art. 9g Tasse

- 1) Per l'uso degli spazi scolastici sono prelevate le seguenti tasse, ritenuto un minimo di Fr. 50.- per evento fuori dal programma di occupazione annuale:
  - a) palestra: da Fr. 10.- a Fr. 20.-/ora. Nella tassa è compreso l'utilizzo degli attrezzi e degli impianti da ginnastica e dello sport presenti;
  - b) refettorio: da Fr. 10.- a Fr. 20.-/ora. Nella tassa è compreso l'uso dell'arredo di solito presente nel locale;
  - c) aule: da Fr. 10.- a Fr. 15.-/ora. Nella tassa è compreso l'uso dell'arredo di solito presente nelle classi;
  - d) spazi esterni (porticati, piazzali, aree di svago, parchi gioco): da Fr. 10.- a Fr. 15.-/ora.
- 2) Per il noleggio di arredamento e di impianti (tavoli, sedie, audio, retroproiettore, ecc.) che non sono presenti negli spazi utilizzati, è prelevata una tassa da Fr. 1.- a Fr. 100.- per elemento noleggiato, fissata secondo la natura dell'oggetto locato.
- 3) Sono a carico del beneficiario dell'autorizzazione i costi generati da prestazioni fornite dal personale del Comune come l'eventuale messa in opera e il successivo smontaggio di arredo, materiali, attrezzi e impianti abitualmente non in uso nello spazio locato, compreso quello noleggiato secondo il cpv. 2 del presente articolo. L'ammontare dei costi è definito dal Municipio.

## **Art. 9h Disposizioni d'applicazione**

- 1) Il Municipio, mediante ordinanza, emana le disposizioni d'applicazione delle norme di questo Capitolo (articoli dal 9e al 9g).
- 2) Il Municipio può delegare alla Direzione dell'Istituto scolastico l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni fissate da questo Capitolo.

## **Disposizioni finali ed entrata in vigore**

### **Art. 10 Contestazioni (3)**

- 1) Abrogato.
- 2) Sulle fatture è data facoltà di reclamo, per iscritto, al Municipio, entro il termine di pagamento indicato sulla fattura. Per le tasse pagate in contanti o dietro consegna di un buono, il termine di reclamo è di 30 giorni dalla data del pagamento. Contro la decisione del Municipio sul reclamo, è data facoltà di ricorso nei modi stabiliti dalla Legge organica comunale (articoli 208 e seguenti).
- 3) Le decisioni emanate dal Municipio sulla base di questo Regolamento, possono essere contestate mediante ricorso nei modi stabiliti dalla Legge organica comunale (articoli 208 e seguenti).
- 4) Abrogato.

### **Art. 10a Esecutività delle fatture, incasso forzato, foro competente (3)**

- 1) La fattura emessa dal Comune e cresciuta in giudicato, costituisce titolo esecutivo nel senso dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione ed il fallimento.
- 2) Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del debitore in mora, oltre agli interessi al tasso valido per l'imposta comunale.
- 3) Per ogni controversia relativa all'incasso, foro competente è la Giudicatura di Pace del Circolo della Verzasca, rispettivamente la Pretura di Locarno-Campagna.

### **Art. 11 Diritto transitorio**

Entrato in vigore il presente Regolamento, in attesa che siano applicabili le disposizioni della relativa ordinanza municipale, fanno stato, in materia di partecipazioni richieste, gli importi minimi previsti dal Regolamento stesso.

### **Art. 12 Entrata in vigore**

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il 1° settembre 2006, ritenuta l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali.
- 2) Una copia del Regolamento verrà consegnata ai cittadini che ne faranno richiesta.

### **Art. 13 Abrogazione e diritto sussidiario**

- 1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente in vigore.
- 2) Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni di legge vigenti.

#### **Approvazioni**

Municipio di Cugnasco: risoluzione no. 602 dell'11 settembre 2006

Consiglio comunale di Cugnasco: 23 ottobre 2006

Consiglio di Stato: risoluzione del 10 gennaio 2007 / Inc. no. 89 RE 9488 (Sezione degli enti locali) / Inc. RE-89-13243 SEL

Regolamento aggiornato al 26.5.2015

- (1) Articoli modificati e introdotti l'8.2.2010
- (2) Articoli introdotti il 26.5.2014 e il 26.1.2015
- (3) Articoli introdotti il 26.1.2015